

— condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 luglio 2002.

(1) GU L 213 del 30.07.1998 p. 13.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo con ordinanza 3 agosto 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Azienda Agricola Albergati Giovanni Angelo e AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura) nonchè Coop Latte 2005 scarl

(Causa C-457/03)

(2004/C 7/37)

Con ordinanza 3 agosto 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 ottobre 2003, nella causa fra Azienda Agricola Albergati Giovanni Angelo e AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura) nonchè Coop Latte 2005 scarl, il Tribunale di Bergamo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

se l'art. 1 del regolamento CEE 856/84⁽¹⁾ del 31.3.1984 e gli artt. 1-4 del regolamento CEE 3950/92⁽²⁾ del 28.12.1992 debbano (o meno) essere interpretati nel senso che i diritti di prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari hanno natura di sanzioni amministrative e se il pagamento di tali diritti, da parte dei produttori, è dovuto solo nel caso in cui il superamento dei quantitativi assegnati è stato intenzionale o causato da negligenza

(1) GU L 90 dell'1.4.1984 p. 10.

(2) GU L 405 del 31.12.1962 p. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Sezione autonoma per la provincia di Bolzano, con ordinanza 27 settembre 2003, nella causa Parking Brixen GmbH contro Comune di Bressanone e contro Azienda Servizi municipalizzati Bressanone SpA

(Causa C-458/03)

(2004/C 7/38)

Con ordinanza 27 settembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 ottobre 2003, nella causa Parking Brixen GmbH contro Comune di Bressanone e contro Azienda Servizi municipalizzati Bressanone SpA, il Verwaltungsgerichts Sezione autonoma per la provincia di Bolzano ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se nel caso di attribuzione della gestione di parcheggi pubblici a pagamento, oggetto della materia controversa, si tratti di un appalto di pubblico servizio ai sensi della direttiva 92/50/CEE⁽¹⁾ ovvero di una concessione di pubblico servizio, nei cui confronti si applicano gli obblighi di parità di trattamento e trasparenza.
2. Se, — qualora si dovesse effettivamente trattare di una concessione di pubblico servizio avente ad oggetto la gestione di un servizio pubblico locale, — l'attribuzione della gestione di un pubblico parcheggio a pagamento, che può essere effettuata senza svolgimento di pubblica gara ai sensi dell'art. 44, n. 6, lett. b) della legge regionale 4 gennaio 1993, modificata dall'art. 10 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 10 e ai sensi dell'art. 88, n. 6, lett. a) e b) del testo coordinato delle disposizioni sull'ordinamento dei comuni, sia compatibile con il diritto comunitario e, in particolare, con i principi della libera prestazione dei servizi e della libera concorrenza, del divieto di discriminazione e degli obblighi che ne conseguono di parità di trattamento e di trasparenza come pure del principio di proporzionalità, nel caso in cui si tratti di una società per azioni che, conformemente all'art. 115 del decreto legislativo n. 267/2000, è stata costituita mediante la trasformazione di un'azienda speciale di un comune e il cui capitale azionario al momento dell'attribuzione era detenuto al 100 % dal comune, ma il cui il Consiglio di amministrazione dispone però dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione entro un valore di EUR 5 000 000 per affare.

(1) GU L 209, pag. 1.